



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO CICALA - Presidente -
Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -
Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
Dott. ANTONELLO COSENTINO - Rel. Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI
IRAP

Ud. 23/05/2012 - CC.

R.G.N. 24899/2010

Rep.

Con 10559

C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24899-2010 proposto da:

VALLETTA FRANCESCO VLLFNC63T19B860D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO CATTANEO 22, presso lo studio dell'avvocato ILARDI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato COPPO ALBERTO giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;



- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 171/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 9/06/09, depositata il 14/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

rilevato che, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

<< Francesco Valletta ricorre contro l' Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la decisione di primo grado, ha negato il diritto del contribuente al rimborso dell'IRAP versata per l' anno 2003, motivando la propria decisione sull'argomento che il ricorrente, in quanto agente di commercio, esercita un'attività non di natura professionale ma piuttosto un'attività "*di ausiliario dell'impresa ex art. 2195 per la quale è configurabile un assetto organizzativo di particolare rilevanza, in quanto per lo svolgimento di tale attività professionale ha necessità di supporti collaborativi fissi e di relativi capitali*".

Il ricorso si fonda su due motivi, con i quali si denuncia il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione sul fatto decisivo e controverso della esistenza del requisito dell'autonoma organizzazione (art. 360, n. 5, cpc) e la violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3, 4, 8 D.Lgs. n. 446/1997 (art. 360, n. 3, cpc).

I motivi possono essere trattati congiuntamente, per la loro intima connessione, e vanno giudicati manifestamente fondati.

In linea di fatto la sentenza gravata dà atto (riportando, senza contestarla, la dichiarazione resa al riguardo dal contribuente) che quest'ultimo svolge attività di agente di commercio e, qualificata detta attività come "ausiliaria di impresa ex art. 2195 cc", trae da tale qualificazione la conseguenza della configurabilità di "*un assetto organizzativo di particolare rilevanza*"; ciò, tuttavia, senza procedere ad alcuna analisi dell'assetto organizzativo concretamente assunto dall'attività della contribuente. In tal modo la Commissione Tributaria Regionale ha disatteso l'insegnamento reso in materia di assoggettabilità all'IRAP dell'attività di agente di commercio dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con la sentenza n. 12108/09, hanno chiarito che "*In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio dell'attività di agente di commercio di cui all'art. 1, legge 9 maggio 1985, n. 204 è escluso dall'applicazione*



dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"*id quod plerumque accidit*", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.". Alla stregua di tale insegnamento - ribadito anche dalla Sezione tributaria della Corte con la sentenza n.14497/09, resa proprio nei confronti del medesimo odierno ricorrente (in relazione ad una controversia relativa dal rimborso di altre annualità IRAP) e confermato altresì nella fattispecie del promotore finanziario (non dissimile da quella dell'agente di commercio) da Cass. SSUU 12111/09 - l'attività di agente di commercio (ausiliaria dell'imprenditore ex art. 2195 cc) non è soggetta all'IRAP se risulti (e il relativo onere probatorio grava sul contribuente) che essa si svolge in assenza di autonoma organizzazione. La Commissione Tributaria Regionale ha dunque errato nell'affermare l'assoggettamento del contribuente all'IRAP prescindendo dall'analisi delle risultanze processuali relative alle concrete modalità di organizzazione dell'attività dal medesimo svolta e basandosi esclusivamente sull'affermazione astratta che, poiché l'attività di agente di commercio è "ausiliaria di impresa", sarebbe stata nella specie configurabile una organizzazione rilevante.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata..>>

che la parte intimata è costituita con controricorso;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie difensive.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;


che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in altra composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e regolerà anche le spese del presente giudizio.


P.Q.M.




La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 23 maggio 2012.

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA


Il Presidente
Mario Cicala


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 25 GIU. 2012

 Il Funzionario Giudiziario
